

**L.R. 14 agosto 1981, n. 29 <sup>(1)</sup>.**

**Norme per l'assistenza familiare e per la tutela psico-affettiva dei minori ricoverati nei presidi ospedalieri.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. 11 settembre 1981, n. 28.

---

### **Art. 1**

Al fine di concorrere al mantenimento dell'equilibrio psico-affettivo dei bambini, gli ospedali pubblici e le case di cura private convenzionati devono garantire, sia nelle modalità organizzative della degenza, sia nell'attuazione dei trattamenti terapeutici, il rispetto delle esigenze affettive ed espressive proprie dell'età del bambino ricoverato.

---

### **Art. 2**

Uno dei genitori, o loro sostituto, di minore di 10 anni, ricoverato presso gli ospedali della Regione e le case di cura convenzionate, ha facoltà di accedere e permanere nel reparto di ricovero del figlio nell'intero arco delle 24 ore.

A tale scopo deve essere adottato ogni provvedimento, anche a carattere provvisorio, idoneo ad agevolare la permanenza e l'assistenza familiare nelle ore notturne.

---

### **Art. 3**

Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2 i presidi sanitari pubblici e privati, all'atto dell'istituzione e della riorganizzazione funzionale dei reparti ostetrico-ginecologici e pediatrici, in coerenza con la programmazione socio-sanitaria, prevedono:

a) le modalità di trasformazione delle nursery in un sistema che consenta la permanenza del neonato accanto alla madre;

- b) il numero dei letti, anche mobili, per ogni stanza di reparto pediatrico da destinarsi a uno dei genitori, o loro sostituto, per il graduale raggiungimento di un indice pari al 70% dei letti pediatrici;
  - c) un congruo numero di servizi igienici;
  - d) gli spazi riservati a sale gioco.
- 
- 

#### **Art. 4**

I medici del reparto, oltre ad informare i genitori del bambino ricoverato sulla natura e andamento della malattia, devono dare ogni informazione sugli atti medici a cui sarà sottoposto il bambino, sui relativi tempi di esecuzione e il loro significato terapeutico, facilitando la presenza dei genitori, per un ruolo attivo e consapevole nell'assistenza del bambino stesso.

Uno dei genitori, o loro sostituto, ha facoltà di assistere il bambino durante le visite mediche e ambulatoriali, all'atto dei prelievi per esami laboratoristici e durante le medicazioni e ogni qualvolta detta assistenza non abbia controindicazioni igienico-sanitarie.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, per atti medici la cui complessità di esecuzione suggerisca l'adozione di cautela e limitazioni della presenza di uno dei genitori, o loro sostituto, tra i sanitari e i genitori verrà concordata l'opportunità e la eventuale modalità di detta presenza.

---

---

#### **Art. 5**

Le Unità locali socio-sanitarie, nel cui territorio operano gli ospedali e le case di cura convenzionate, possono emanare, esclusivamente per comprovati motivi igienico-sanitari, disposizioni limitative dell'accesso e della presenza in particolari reparti o zone, a salvaguardia della salute del bambino e dell'adulto sotto il profilo igienico-sanitario e psicologico, durante le ore di visita.

---

---

#### **Art. 6**

Nell'ambito di iniziative di aggiornamento e riqualificazione professionale, sono previste attività tese a favorire l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

---

---

### **Art. 7**

Gli adempimenti previsti dalla presente legge per gli ospedali pubblici sono a carico delle Unità locali socio-sanitarie.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.